

**ART. 2.**

*(Modifica all'articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227).*

1. All'articolo 4, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, le parole: « 10.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « 15.000 euro ».

**ART. 3.**

*(Modifiche al codice penale in materia di autoriciclaggio).*

1. All'articolo 648-bis, primo comma, del codice penale, le parole: « 1.032 a euro 15.493 » sono sostituite dalle seguenti: « 5.000 a euro 25.000 ».

2. All'articolo 648-ter, primo comma, del codice penale, le parole: « 1.032 a euro 15.493 » sono sostituite dalle seguenti: « 5.000 a euro 25.000 ».

3. Dopo l'articolo 648-ter del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 648-ter.1. — (Autoriciclaggio). - Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, sostituisce, trasferisce ovvero impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648 ».

4. All'articolo 648-*quater* del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo comma, le parole: « articolo 648-*bis* e 648-*ter* » sono sostituite dalle seguenti: « articoli 648-*bis*, 648-*ter* e 648-*ter.1* »;

2) al terzo comma, le parole: « 648-*bis* e 648-*ter* » sono sostituite dalle seguenti: « 648-*bis*, 648-*ter* e 648-*ter.1* ».

5. All'articolo 25-*octies* del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « e 648-*ter* » sono sostituite dalle seguenti: « , 648-*ter* e 648-*ter.1* »;

b) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché autoriciclaggio ».

## ART. 2.

*(Copertura finanziaria).*

1. All'onere derivante dall'articolo 1, comma 4, lettera *a*), pari a 4,5 milioni di euro per l'anno 2014, a 24 milioni di euro per l'anno 2015, a 41,5 milioni di euro per l'anno 2016 e a 55 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## ART. 4.

*(Copertura finanziaria).*

1. All'onere derivante dall'articolo 1, comma 9, lettera *a*), pari a 4,5 milioni di euro per l'anno 2014, a 24 milioni di euro per l'anno 2015, a 41,5 milioni di euro per l'anno 2016 e a 55 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2. *Identico.*